Allegato parte integrante Disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il so	ttoscritto		nat	o a		il	
	ale rappresentan						
sede				_cod.fisc			
prop	onente il proget	to denomin	nato				
			DICH	IIARA			
>	di avere preso	visione ed	accettato qu	uanto conten	uto:		
-	nel regolamen disposizioni ; sociale europe 1260/1999;	generali su	l Fondo e	uropeo di s	viluppo	regionale	, sul Fondo
-	nel regolamen del 5 luglio 2 regolamento (006 relativ	o al Fondo				
-	nel regolamer data 6 maggio regolamento (2009, rela	tivo al Fon				
-	nel regolamer che stabilisce Consiglio, cos 371 del 27 dio	modalità d sì come rett	i applicazio tificato nell	one del regol	amento (CE) n. 10	083/2006 del
-	nel Programm Provincia aut Decisione C(2	conoma di	Trento ap	provato dall	la Comn	-	
-	nel d.P.P. 09 coordinament dal Fondo Soo	o e dell'at	tuazione de	•		-	-
		(1	Il legale Ra	ppresentante	e)		

- nell'Avviso PER LA PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO cofinanziate dal Fondo sociale europeo a valere sul Programma Operativo provinciale FSE ob. 2 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5770 di data 21 novembre 2007 e s.m. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 26 ottobre 2012, n. 2280;
- nel documento "Sezione delle azioni ordinarie a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo", ad integrazione del Programma annuale delle attività per la formazione professionale denominato più semplicemente "Programma annuale", adottata con deliberazione della Giunta provinciale 19 ottobre 2012 n. 2224;
- nella deliberazione della Giunta provinciale 21 settembre 2012, n. 1972, avente oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dei costi fissi calcolati applicando tabelle standard per costi unitari nell'ambito del Programma operativo ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007- 2013" integrata, per le parti che in essa non sono espressamente trattate, dalla deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2012, n. 1928, tali criteri e modalità di gestione sono di seguito nominati "Criteri di attuazione";
- di accettare, preliminarmente alla stipulazione del rapporto convenzionale con la Provincia autonoma di Trento ed in funzione della composizione dei rapporti giuridici relativi all'attuazione dell'azione proposta, qualora questa sia affidata in gestione, le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N.1

Le attività progettuali affidate in gestione devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, di seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività il Soggetto attuatore si impegna a:

- rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nei "Criteri di attuazione";
- rispettare le disposizioni relative alle schede di rilevazione trimestrale, secondo quanto disposto all'art. 21, comma 3, del regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" emanato con decreto del Presidente della Provincia 09 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
- accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico-organizzativo e amministrativo;
- fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla l.p. 3 settembre 1987, n. 21 e nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 relativo alla tutela della riservatezza dei dati personali;

(Il legale Rappresentante)

- conservare presso di sé la documentazione comprovante l'attività realizzata, i contratti sottoscritti, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative nonché, i titoli giustificativi delle spese sostenute per quindici anni ed a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi;
- provvedere ad una corretta conservazione e disponibilità dei documenti amministrativo-contabili riferiti all'attuazione del progetto (art. 90 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e art. 19 del regolamento (CE) n. 1828/2006).

DISPOSIZIONE N.2

Le azioni progettuali affidate in gestione devono essere attuate:

- nel rispetto di quanto definito nell'ipotesi progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione;
- nel rispetto dei parametri "valore ora corso quota fissa", "valore ora corso quota variabile", dei "valori attuativi minimi di realizzazione" e dello "standard attuativo minimo per la docenza" stabiliti nelle specifiche schede di programmazione e delle modalità di applicazione delle tabelle standard per costi unitari definite nei "Criteri di attuazione";
- nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nei "Criteri di attuazione" per la parte di finanziamento rendicontata a costi reali:
- nel mettere a disposizione dell'utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nell'ipotesi progettuale presentata e approvata dall'Amministrazione provinciale, nonché a fornire all'utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima ipotesi progettuale.

DISPOSIZIONE N.3

Gli interventi affidati in gestione devono essere conclusi dal Soggetto attuatore entro i termini previsti specificatamente nei "Criteri di attuazione".

La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti, è effettuata secondo le modalità descritte nei "Criteri di attuazione".

I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall'art. 23 dello stesso decreto del Presidente della Provincia e nei "Criteri di attuazione".

(II legale Rappresentante)	

DISPOSIZIONE N.4

Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopraccitato e, in particolare, a consentire l'accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

Il Soggetto attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi assegnati in gestione. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D.L. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, serie n. 174, supp. ordinario n. 123/L), nonché alle "Disposizioni per la protezione dei dati personali" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2003, n. 3372 e s.m., e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività affidate specifiche e non a scopi privati.

DISPOSIZIONE N. 5

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art. 21 d.P.P.18-125/Leg/2008)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:

- a) un anticipo fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- b) ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle schede di rilevazione trimestrale.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatto adempimento delle obbligazioni garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore. Non è possibile richiedere stati di avanzamento nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di anticipo per l'importo massimo richiedibile.

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. Il Soggetto attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione".

Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione (dichiarazioni finali di attività e/o documenti contabili per la parte di attività giustificata a costi reali).

Il legale Rappresentante	
 	_

Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla rendicontazione, si avvale di una Società di revisione iscritta all'albo istituito presso la CONSOB ovvero di revisori contabili iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88.

Al fine di consentire l'attività di revisione, il Soggetto attuatore collabora con la Società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute per la parte rendicontata a costi reali.

DISPOSIZIONE N.6

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo degli interventi affidatigli in gestione, nelle forme e nei modi previsti nei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N. 7

In caso di inosservanza da parte del Soggetto affidatario degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni, verranno applicate le sanzioni presenti nei "Criteri di attuazione".

Per eventuali controversie relative al rapporto convenzionale è competente il Foro di Trento.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, ed alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N. 8

Il Soggetto attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività assegnate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ii legale Kappresentante	

Il Soggetto attuatore si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma, il Soggetto attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

Il Soggetto attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto, ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività.

Il Soggetto attuatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte del soggetto attuatore. L'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del Soggetto attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà alla emissione del mandato di pagamento. Il Soggetto attuatore si impegna a fornire all'Amministrazione le informazioni necessarie al fine di effettuare tale controllo e ad aggiornarle tempestivamente in caso di loro variazione.

Luogo e Data
Il legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., il Soggett Erogatore del Servizio approva espressamente, dopo attenta lettura, le clausole de presente atto, ed in particolare le Disposizioni n. 7 e n. 8 (Foro Competente Obblighi Assicurativi e di sicurezza).
Data
(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: In caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

Il legale Rappresentante
